

Pubblicato il 20/05/2025

N. 00452/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 568 del 2023, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Brescia Via Romanino 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- in persona del dirigente scolastico pro tempore, Consiglio di Classe della -OMISSIS- in persona del coordinatore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

e adozione di idonee misure cautelari monocratiche

e con contestuale, ma alternativa istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

- della deliberazione assunta dal consiglio della classe -OMISSIS-in data 14 giugno 2023 che ha disposto la non ammissione allo scrutinio finale

dell'alunno -OMISSIS-;

- della deliberazione assunta dal Consiglio della classe -OMISSIS- nella seduta straordinaria del 16 giugno 2023 che, riaperto lo scrutinio finale per mero errore materiale, ha ammesso allo stesso lo studente -OMISSIS- e ne ha nuovamente disposto la non ammissione alla classe successiva;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale alle predette deliberazioni, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS- e del Consiglio della classe -OMISSIS- -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 297 del 21 luglio 2023 e vista l'ordinanza cautelare n. 358 dell'11 settembre 2023;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 20 luglio 2023 e depositato in pari data, i ricorrenti espongono come il figlio minore, che ha frequentato per l'anno scolastico 2022/2023 la classe -OMISSIS- presso l'Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, fosse affetto sin dall'età di dodici anni di una particolare -OMISSIS-, caratterizzata da -OMISSIS-.

2. La particolare situazione sopra descritta, con sintomi -OMISSIS- che si inasprivano nei mesi più freddi e regredivano lentamente a maggio, comportava per il ragazzo una conseguente difficoltà a concentrarsi nello studio, oltre ad aver comportato numerose assenze, anche per ricoveri e per i numerosi esami cui doveva essere sottoposto tra cui, nel marzo 2023, una cura a base -OMISSIS- che non aveva dato i risultati sperati.

3. Nel mese di aprile era stato sottoposto ad una serie di sedute di agopuntura nel corso delle quali emergeva come le cause scatenanti - OMISSIS- fossero da ricondurre -OMISSIS-(-OMISSIS-) e ad una situazione compromessa delle alte vie respiratorie.
4. I genitori si rivolgevano ad uno specialista per la rimozione chirurgica - OMISSIS- e nel giugno 2023 il ragazzo era anche sottoposto ad un intervento di-OMISSIS- che sembrava aver migliorato la sua situazione.
5. La situazione sopra descritta aveva certamente influito indirettamente sul giudizio scolastico del ragazzo e gli stessi docenti sin dal primo anno erano a conoscenza della patologia e del fatto che la stessa si inasprisse durante i mesi invernali.
6. Pur con le difficoltà sopra descritte lo studente si era sempre impegnato ed era sempre stato ammesso alla classe superiore almeno nei primi due anni di liceo.
7. Con specifico riferimento al terzo anno di scuola lo studente nel primo trimestre, quando era anche riuscito a limitare le assenze, aveva riportato valutazioni nel complesso positive, mentre l'anno scolastico era peggiorato nel pentamestre con l'arrivo delle temperature rigide, fattore scatenante - OMISSIS-.
8. Il calo di rendimento era dovuto non alla mancanza di impegno, ma all'obiettivo difficoltà nell'assolvere gli impegni scolastici riconducibile ai problemi di salute e senza che l'Istituto fornisse tempestivamente gli strumenti di aiuto necessari, dal momento che il PPD era stato adottato solo a marzo e consisteva in una pedissequa riproposizione di quello dell'anno precedente, non era stato mai aggiornato e aveva di fatto rappresentato un mero adempimento burocratico.
9. Tale piano prevedeva solo che lo studente potesse programmare verifiche ed interrogazioni con possibilità di posticipare, in caso di assenza per motivi di salute, quelle già programmate e si era rilevato controproducente poiché aveva portato ad un'eccessiva concentrazione dei recuperi negli

ultimi giorni di scuola, con conseguente impossibilità a recuperare le insufficienze nelle materie di storia, filosofia, matematica e fisica.

10. Ciò nonostante la media complessiva risultava essere pari a 6,28.

11. In concomitanza con gli scrutini, nonostante i professori sapessero che la presenza discontinua dell'alunno fosse causata da problemi di salute e nonostante l'Istituto scolastico non avesse mai chiesto di giustificare le assenze del figlio, la famiglia veniva contattata dalla segreteria scolastica poiché non risultava presente nessuna certificazione medica.

12. La famiglia era costretta a farsi rilasciare un certificato cumulativo che non era ritenuto idoneo a giustificare le assenze pregresse e il Consiglio di classe deliberava la non ammissione dell'alunno allo scrutinio finale poiché le assenze accumulate nel corso dell'anno scolastico risultavano superiori a quelle previste per legge.

13. Successivamente la madre dell'alunno apprendeva che lo scrutinio era stato riaperto per la presenza di anomalie formali e l'alunno era stato ammesso allo scrutinio finale, ma all'esito del secondo scrutinio il Consiglio deliberava comunque la non ammissione alla classe superiore in quanto lo studente non aveva acquisito le conoscenze minime necessarie per accedervi.

14. In data 21 giugno 2023, i genitori presentavano istanza di accesso agli atti, integrata con istanza del 28 giugno 2023, avente ad oggetto copia dei verbali degli scrutini relativi all'anno scolastico 2022/2023, dei PDP per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, delle pagelle dei tre anni scolastici e dei verbali del Consiglio di classe della classe frequentata dall'alunno relativi all'anno 2022/2023. I documenti richiesti pervenivano in data 12 luglio 2023.

15. Con l'istanza veniva formulata anche una richiesta di incontro che avveniva in data 17 luglio 2023.

16. Nel corso dello stesso, cui partecipavano i genitori del ragazzo, il loro legale e la Dirigente scolastica, veniva auspicata la possibilità di concedere

all'alunno un recupero delle insufficienze a settembre. La Dirigente scolastica si impegnava a riferire al Consiglio di classe, ma ciò non poteva avvenire prima del 27 luglio 2023.

17. Considerata l'impossibilità di una soluzione in tempi rapidi i ricorrenti si vedevano costretti a proporre ricorso.

18. Nel ricorso vengono formulate una serie di censure nei confronti degli atti impugnati che possono essere così sintetizzate:

a) la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 ha riconosciuto anche agli **alunni** dotati di competenze intellettive nella norma, ma che presentino problemi specifici di varia natura, il diritto di usufruire delle stesse misure previste dal D.M. n. 5669/2011, emanato in attuazione della L. 170/2011, in virtù del quale le Istituzioni scolastiche provvedono ad attivare percorsi di didattica individualizzata e personalizzata, ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative. Si tratta dei c.d. BES (Bisogni Educativi Speciali) cui deve essere offerta adeguata e personalizzata risposta, senza che il PDP sia un mero adempimento burocratico.

Nel caso dell'alunno, il PDP era stato predisposto in ritardo, non era mai stato aggiornato, era mancata un'opera di coordinamento tra i docenti, l'alunno e la sua famiglia e nulla era stato fatto per evitare che sull'alunno gravasse un eccessivo carico di lavoro, oltre ad esservi stati numerosi episodi dai quali si evinceva mancanza di attenzione da parte del corpo docente;

b) la particolare situazione in cui versava lo studente era nota ai professori che, però, erano ricorsi a soluzioni non adeguate per superare le difficoltà in cui si trovava il ragazzo, con un approccio che aveva addirittura determinato un eccessivo carico di lavoro tale da non favorire il recupero delle insufficienze. Nella **bocciatura** si era tenuto conto solo delle valutazioni negative, dei mancati recuperi e della mancanza di un congruo numero di valutazioni in alcune materie. Non vi era stata alcuna considerazione delle obiettive difficoltà che avevano dato causa alla

situazione sopra descritta né delle ricadute che la **bocciatura** avrebbe avuto sul percorso scolastico. La particolare situazione, opportunamente valutata, avrebbe dovuto condurre alla situazione meno afflittiva della sospensione del giudizio fino a settembre, consentendo all'alunno di recuperare individualmente o attraverso la partecipazione a corsi di recupero le lacune formative. L'alunno avrebbe potuto completare i propri studi durante il periodo estivo quando -OMISSIS- cronica, con il caldo, era più sopportabile, considerato che dopo l'intervento del 22 giugno le condizioni di salute sembravano migliorate.

La valutazione complessiva dello studente si attestava sulla soglia della sufficienza e si erano considerate solo le insufficienze in alcune materie, mentre anche il voto in condotta era positivo.

Vi era stata negligenza, superficialità e carenza di attenzione da parte dei docenti che pure erano a conoscenza -OMISSIS- cronica che affliggeva il ragazzo.

19. Unitamente al ricorso era avanzata richiesta di misure cautelari monocratiche o, in subordine previa abbreviazione dei termini, la concessione delle misure cautelari richieste (sospensione degli atti impugnati e conseguente ammissione con riserva dell'alunno alla classe successiva o, quantomeno agli esami di riparazione) con ordinanza cautelare collegiale.

20. Con decreto cautelare n. 297 del 21 luglio 2023 venivano rigettate sia l'istanza di abbreviazione dei termini che l'istanza di misure cautelari monocratiche e veniva fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2023.

21. In data 26 luglio 2023 si costituivano le Amministrazioni intime con atto di mero stile nel quale veniva, comunque, richiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, irricevibile o improponibile o, in subordine, infondato.

22. In vista dell'udienza collegiale le Amministrazioni depositavano documenti e, tra questi, relazione illustrativa dei fatti redatta dall'Istituto scolastico mentre i ricorrenti depositavano memoria.

23. Con ordinanza n. 358 dell'11 settembre 2023 l'istanza cautelare veniva rigettata anche all'esito dell'esame in sede collegiale. L'ordinanza, appellata dai ricorrenti, veniva confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4367 del 26 ottobre 2023 (Sez. VII).

24. In vista dell'udienza pubblica del 19 febbraio 2025 i ricorrenti depositavano certificato medico dell'8 gennaio 2025 dal quale risultava che *“a seguito dell'intervento di settoturbino-plastica del giugno 2024 e superato il periodo di degenza”* il ragazzo non aveva più presentato episodi -OMISSIS- riuscendo a sospendere il trattamento antidolorifico. Nella memoria, depositata in data 17 gennaio 2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso, evidenziando come il grave pregiudizio derivante dall'aver dovuto ripetere l'anno, a causa dell'ingiustificata **bocciatura**, rimanendo indietro rispetto ai compagni, fosse suscettibile di risarcimento in via equitativa.

25. L'Istituto, a propria volta, depositava la richiesta di nulla osta al trasferimento ad altro istituto scolastico per l'anno scolastico 2023/2024, presentata dalla madre dell'alunno, e l'avvenuto rilascio dello stesso.

26. All'udienza pubblica del 19 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.

L'interesse ad agire

27. I ricorrenti, anche nella memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a., insistono per l'annullamento degli atti impugnati e per il risarcimento dei danni che sarebbero derivanti allo studente in ragione di quella che viene ritenuta un'ingiustificata **bocciatura**.

28. In via preliminare, in punto di interesse a ricorrere, occorre rilevare come l'alunno, in seguito a rilascio di nulla osta, richiesto nel suo interesse dalla madre, abbia ormai frequentato la classe terza presso altro istituto per

l'anno scolastico 2023/2024 e stia auspicabilmente frequentando la classe quarta nel corrente anno scolastico.

29. Alla luce di quanto sopra ricordato, anche attesi gli esiti non favorevoli delle istanze cautelari, confermati in sede di appello cautelare dall'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 26 ottobre n. 4367, è evidente che l'annullamento non sarebbe più di alcuna utilità ai fini dell'ammissione alla classe successiva o agli esami di riparazione che avrebbero dovuto tenersi nel settembre 2023.

30. Ciò nonostante, anche in considerazione della richiesta risarcitoria, l'interesse ad una pronuncia sulla illegittimità degli atti non può ritenersi essere venuto meno, potendo la stessa essere accertata ai sensi dell'art. 34 comma 3 cpa.

Il merito

31. Può pertanto passarsi all'esame del merito del ricorso la cui infondatezza consente di superare anche eventuali profili di inammissibilità, pur in parte qua, dello stesso per ciò che concerne l'impugnativa della deliberazione del 14 giugno 2023 di non ammissione allo scrutinio finale, sostanzialmente annullata in autotutela o, comunque, superata dall'ammissione dell'alunno allo scrutinio avvenuta con provvedimento del 16 giugno 2023. Gli effetti della deliberazione del 14 giugno 2023, pertanto erano già venuti meno al momento della proposizione del ricorso con conseguente inconfigurabilità *ab origine* dell'interesse a ricorrere in ordine allo specifico punto.

32. In ogni caso, come appena chiarito, tale aspetto può essere superato in considerazione dell'infondatezza del ricorso, sia per quanto riguarda la mancata ammissione alla classe successiva sia per ciò che concerne la lamentata tardività con il quale è stato approntato il PDP e le censure in termini di mancanze del corpo docente e di inadeguatezza della modalità didattica con cui sono state affrontate le difficoltà del ragazzo, determinate dal suo particolare stato di salute.

Per tutti i sopra indicati aspetti, infatti, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto già ritenuto in sede cautelare, pur nell'ambito del sommario esame che caratterizza tale fase, e che è meritevole di conferma per le ragioni che verranno illustrate.

La mancata ammissione alla classe successiva

33. In primo luogo, è bene ricordare come, per giurisprudenza pacifica, la valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente alla classe successiva sia espressione di una discrezionalità di carattere tecnico. Pertanto, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento finale di non ammissione solo in presenza di una irragionevolezza manifesta o di una palese illogicità, o di una motivazione carente o di un travisamento di fatti decisivi (cfr. ex multis TAR Lazio, Sez. III bis, 28 aprile 2025 n. 8195).

Tali elementi, nel caso di specie, non possono, in alcun modo, riscontrarsi.

34. L'alunno, infatti, ha riportato l'insufficienza in quattro materie di cui due particolarmente gravi (voto 3) sia in matematica che in storia, una grave (4) in filosofia e un cinque in fisica.

35. A questo proposito, è bene non dimenticare che, anche con riferimento agli studenti dotati di PDP, l'ammissione alla classe successiva presuppone, in sede di scrutinio finale, un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

36. Anche per questi studenti non può prescindere, in alcun modo, dal raggiungimento degli obiettivi minimi necessari richiesti per il passaggio alla classe successiva (ex multis cfr. Lombardia, Milano, Sez. V, 27 dicembre 2024, n. 3780; C. Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2020, n. 616), tanto più se si tratta di ragazzi il cui diritto di usufruire del PDP derivi dai c.d. bisogni educativi speciali, in quanto soggetti dotati di competenze intellettive nella norma, ma che presentino problemi particolari, anche di natura transitoria.

37. Nel caso di specie, risulta indubitabile come gli obiettivi in questione non siano stati in alcun modo raggiunti, sia per il numero di insufficienze, sia per la particolare gravità della quasi totalità delle stesse, sia per l'importanza delle materie in cui queste insufficienze sono state riscontrate.

Le doglianze in ordine alla tardiva predisposizione del PDP, alle mancanze del corpo docente e alla inadeguatezza della modalità didattica con cui sono state affrontate le difficoltà del ragazzo determinate dal suo particolare stato di salute

38. Come sopra ricordato, anche le doglianze in termini di tardiva predisposizione del PDP, di mancanze del corpo docente e di inadeguatezza della modalità didattica con cui sono state affrontate le difficoltà del ragazzo determinate dal suo particolare stato di salute, non sono meritevoli di accoglimento.

39. Peraltro, un'eventuale fondatezza delle doglianze sopra richiamate, in disparte le considerazioni in ordine all'ormai avvenuto compimento del successivo anno scolastico, non consentirebbe comunque un accoglimento del ricorso sotto il profilo dell'ammissione alla classe successiva.

Ai fini di quest'ultimo, come sopra ricordato, si configura come imprescindibile il raggiungimento degli obiettivi minimi sopra descritti che qui è, indubitabilmente, mancato.

Vi sarebbe, però, una sicura rilevanza sotto il profilo risarcitorio.

40. A questo proposito, infatti, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *“doglianze di tale tenore non possono supportare l'annullamento del verbale di scrutinio e l'accoglimento della domanda di ammissione dello studente alla classe successiva, ma al più possono essere dirette a far valere, ove se ne dimostri la fondatezza, pretese risarcitorie per gli eventuali danni subiti: infatti, l'interesse dell'alunno non consiste nell'avanzamento in ogni caso alla classe successiva, ma nell'individuazione del percorso formativo più adeguato, anche nei tempi, per garantire l'apprendimento e il superamento delle difficoltà riscontrate*

(cfr. Cons. Stato, sez. VII, ord. 20 dicembre 2023, n. 5093) e la mancata o solo parziale attivazione dei corsi di recupero non può elidere la circostanza che lo studente presenti lacune tali da non consentirne l'avanzamento (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 14 marzo 2024, n. 2493)” (cfr. in questi termini TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 5 maggio 2025 n. 1549; C. Stato, Sez. VII, 14 novembre 2024, n. 9144, nonché, TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 12 giugno 2023, n. 1456).

41. In realtà, anche sotto tale profilo gli aspetti risarcitori non sono meritevoli accoglimento.

La predisposizione del PDP

42. Per quanto concerne la doglianza relativa ad una tardiva predisposizione del PDP, non può fare a meno di notarsi come dalla documentazione in atti (doc. 6 amministrazione resistenti) risulti con chiarezza come le assenze dovute a cefalea inizino in data 17 gennaio 2023.

Le assenze antecedenti sono genericamente indicate come “*malattia*” o come assenze dovute a -OMISSIS-(a queste ultime vi è un espresso riferimento anche nel ricorso).

In una mail del 24 gennaio 2023 (doc. 8 amministrazione resistenti) è lo stesso padre dell'alunno a dichiarare che -OMISSIS- nei mesi precedenti “*era stata tutto sommato sotto controllo*” e nella risposta del docente, oltre a dichiararsi disponibile ad un incontro, viene fatto riferimento “*alla parvenza di un inverno più gestibile*”.

43. In un successivo scambio di mail del 30 gennaio 2023 (doc. 9 amministrazione resistenti) il coordinatore degli insegnanti dell'alunno comunica di essersi attivato “*come anticipato nello scorso colloquio*” per la predisposizione del PDP, dando atto che lo stesso potrà comunque essere applicato anche se ancora in fase di stesura.

Sempre nella mail, viene ricordata la necessità di giustificare le assenze, smentendo le affermazioni secondo le quali l'Istituto non avrebbe mai

chiesto di giustificare le assenze del ragazzo.

44. Pertanto, non vi è stata alcuna tardività nella predisposizione del PDP che è prontamente intervenuta, non appena gli episodi -OMISSIS- sono stati tali da renderla necessaria.

Deve, altresì, osservarsi come dalle mail in questione emerga una notevole disponibilità e comprensione da parte della scuola che i genitori stessi mostrano, nelle loro risposte, di apprezzare.

Le modalità didattiche e le mancanze del corpo docente

45. In primo luogo, deve ricordarsi come, in assenza di episodi significativi -OMISSIS-, quando il PDP non aveva alcuna necessità di essere adottato, il ragazzo nelle valutazioni del primo trimestre avesse riportato tre insufficienze gravi di cui una di matematica.

Nell'esito degli scrutini (doc. 7 amministrazione resistenti) viene riferito come in fisica (materia di indirizzo) lo studente abbia conoscenze teoriche insufficienti a svolgere gli esercizi dovute ad un metodo di studio non adeguato e a un impegno saltuario e scarso.

La stessa mancanza di un metodo di studio, con addirittura difficoltà nell'esposizione, è alla base del cinque di filosofia.

Infine, vi è un tre di matematica (altra materia di indirizzo) dovuto a difficoltà dal punto di vista della comprensione e all'applicazione dei concetti.

46. Lo studente, pertanto, sin dal primo trimestre e senza che ciò si potesse imputare al proprio problema di salute, presentava lacune nella preparazione, riconducibili ad un metodo di studio non corretto.

47. La situazione sopra descritta è stata comunicata dalla scuola (ancora doc. 7 amministrazioni resistenti) con invito ai genitori da parte del coordinatore di classe ad un colloquio per chiarimenti e ove si fa anche riferimento alle attività di recupero e ad eventuali corsi integrativi di recupero (si v. anche doc. 24 amministrazioni resistenti dal quale risulta la

c.d. presa visione sul registro elettronico da parte della madre dell'alunno della circolare sui corsi di recupero).

Come del resto è stata oggetto di specifica comunicazione ai genitori (doc. 1 amministrazioni resistenti) in data 4 maggio 2023, la presenza di una situazione che, dal punto di vista del profitto, rischiava di compromettere seriamente l'ammissione alla classe successiva.

48. Per ciò che riguarda più specificamente la contestata inadeguatezza del PDP in sé, in primo luogo

è bene ricordare come il PDP prevedesse essenzialmente la possibilità di programmare verifiche ed interrogazioni. In caso di assenza, per motivi di salute nel giorno prefissato per la verifica, era prevista la possibilità di fissare una nuova data, con obbligo dell'alunno di presentarsi in tale data senza *“un'ulteriore procrastinazione”* e assegnazione della valutazione *“impreparato”* in caso di mancata presentazione alla prova o rifiuto a svolgere la stessa.

Tale contenuto era assolutamente in linea con la situazione del ragazzo, considerato che si tratta di un ragazzo con capacità nella norma e il cui unico problema era ricollegabile al-OMISSIS-.

49. Il nuovo PDP è stato trasmesso ai genitori con mail dell'11 marzo 2023. In tale comunicazione viene definito molto simile a quello dell'anno precedente (del resto, si trattava di affrontare una situazione non dissimile) e i genitori sono invitati ad un incontro per la firma.

La madre dell'alunno ha risposto dichiarando di aver letto attentamente il PDP, di ringraziare per la stesura e di essere disponibile all'incontro (doc. 11 amministrazioni resistenti).

50. Benchè la madre del ragazzo nella risposta chieda di invitare i docenti a non fare del sarcasmo sul -OMISSIS-del ragazzo, tale affermazione non ha un concreto riscontro in atti. Per contro, ancora una volta, emerge un atteggiamento disponibile e collaborativo della scuola.

A tal proposito, può ricordarsi la comunicazione del 28 gennaio 2023 (doc. 13 amministrazioni resistenti) avente ad oggetto l'invio di vari link da cui trarre "*alcuni materiali alternativi al libro*" che il ragazzo avrebbe potuto usare per ripassare. Questo invio, oltretutto, è avvenuto non molto dopo il primo episodio -OMISSIS- e quando il PDP non era ancora stato materialmente predisposto.

51. Per altro aspetto, la lamentata concentrazione delle c.d. verifiche e/interrogazioni risulta piuttosto come la conseguenza di innumerevoli assenze nel corso dell'anno, soprattutto nei giorni in cui erano programmate le une o le altre.

A questo proposito può segnalarsi la stessa comunicazione ai genitori del 4 maggio 2023 (doc. 1 amministrazioni resistenti), già richiamata, nella quale viene evidenziata la totale mancanza di valutazioni, in discipline non certo di secondario rilievo (filosofia, matematica, scienze naturali e storia).

52. Anche sotto tale profilo la scuola ha dimostrato massima disponibilità, nonostante il PDP approvato dai genitori prevedesse specifiche condizioni sul punto.

53. Particolarmente significativa, (si v. doc. 20 amministrazioni resistenti), è la vicenda relativa al recupero della prova di informatica.

54. In data 11 marzo 2023 il ragazzo chiede ed ottiene di non svolgere la prova. Questa viene posticipata in data 18 marzo, ma viene consegnata quasi non svolta. A fronte dell'esito negativo e delle rimostranze della madre dell'alunno, viene deciso di non assegnare una valutazione negativa. In data 13 maggio 2023 viene concesso un ulteriore recupero che avviene la mattina stessa in cui il ragazzo si è reso disponibile, nonostante l'insegnante avesse programmato da una settimana un'esperienza nel laboratorio di scienze. L'insegnante non potendo certo abbandonare il resto della classe, ma non potendo neppure lasciare da solo il ragazzo nell'aula di informatica, ha fatto svolgere la prova su carta. Poiché l'utilizzo del computer agevola lo studente soltanto per quanto riguarda gli errori di

sintassi, questi non sono stati considerati, al fine di assicurare allo studente condizioni analoghe a quelle dei suoi compagni che avevano svolto la prova nella data prevista e nell'aula di informatica.

Anche questa prova è stata insufficiente.

Una prova successiva si è tenuta in data 20 maggio, a fronte della relativa richiesta del ragazzo pervenuta, peraltro, solo la sera prima. Ciò nonostante, mostrando massima disponibilità, il docente ha provveduto a preparare la verifica e ha reso possibile che la stessa fosse svolta nel giorno richiesto.

Il risultato della prova in questione è stato ancora una volta insufficiente, ma la materia non è stata indicata tra quelle insufficienti poiché la *“media finale”* è stata portata a 5,5, *“media che è poi stata alzata a 6.....sempre per aiutare lo studente”* (ma si cfr. anche doc. 21 amministrazioni resistenti).

55. E' evidente, pertanto, non solo il tempestivo approntamento del PDP e l'adeguatezza dello stesso, che è stato anche oggetto di approvazione da parte dei genitori, ma anche la massima disponibilità e comprensione da parte della scuola, nonostante un atteggiamento non sempre altrettanto disponibile della parte genitoriale dell'alunno (si v. doc. 15, doc. 18, doc. 27 amministrazione resistente oltre alle innumerevoli contestazioni dei risultati delle prove quando gli stessi non erano positivi).

Conclusioni

56. Conclusivamente, alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso proposto deve ritenersi infondato, con conseguente infondatezza anche della domanda risarcitoria avanzata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 comma 3 c.p.a.

57. Considerata la particolarità della vicenda e la delicatezza degli interessi in gioco, il Collegio ritiene sia equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Respinge anche la domanda risarcitoria proposta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

Laura Marchio', Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Marchio'

IL PRESIDENTE
Mauro Pedron

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.